

# FONDAZIONE ASILO MONUMENTO AI CADUTI GUARDA VENETA



Via Giacomo Matteotti 122 - 45030 Guarda Veneta (RO) C.F. 80002150292 - P.I. 01592800294 - Tel. 392 9560943 asiloguardaveneta@gmail.com - asiloguardaveneta@pec.it www.asiloguardaveneta.it

#### **ORIGINI**

La Fondazione "**Asilo Monumento ai Caduti**" nasce dalla trasformazione in Fondazione di diritto privato dell'IPAB Asilo Infantile "Monumento ai Caduti".

L'Asilo Infantile "Monumento ai Caduti" era sorto per volontà e con le offerte della popolazione che ha inteso onorare in tal guisa la memoria dei Caduti durante la guerra 1915-18.

All'Istituzione dell'Asilo erano state, anche, opportunamente, devolute elargizioni versate in occasione delle nozze di S. A. Reale i Principi di Piemonte.

Con le somme in tal modo raccolte era stato acquistato un vetusto edificio con annesso appezzamento di terreno per l'istituzione, con atto 12 Maggio 1931 a Rogito Notaio Dr. Avezzù.

L'Asilo era stato eretto in Ente Morale con R.D. 29 Ottobre 1931 n. 1540, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.1931 n. 300, acquisendo personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e Scuola Materna Paritaria autorizzata con Decreto n. 488/4986 del 28/02/2001.

Detta Istituzione è stata depubblicizzata con Decreto n. 116 del 9 ottobre 2019 del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regionale del Veneto e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile; pertanto l'istituzione è assoggettata al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti.

# S T A T U T O della Fondazione "Asilo Monumento ai Caduti"

#### Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

A seguito della trasformazione dell'IPAB Asilo Infantile "Monumento dei Caduti", è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Asilo Monumento ai Caduti" con sede legale a Guarda Veneta (RO) in Via Giacomo Matteotti 122. La Fondazione ha durata illimitata.

### Art. 2 - SCOPI e AMBITO TERRITORIALE

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e attua ogni iniziativa, consentita dalle risorse disponibili, diretta ad assicurare i seguenti scopi:

 gestire la Scuola dell'Infanzia riconoscendo nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino, promuove la collaborazione attiva scuola-genitoriinsegnanti al fine di garantire ai bambini in età prescolare, adeguata assistenza, una educazione armonica e integrale del bambino secondo una visione cristiana della vita in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto/dovere primario dell'educazione dei figli e nel rispetto degli orientamenti pedagogicodidattici della vigente legislazione scolastica;

- gestire il servizio di Doposcuola per i bambini e i ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado anche con il contributo di volontari;
- stipulare eventuali convenzioni con l'Amministrazione Comunale o con altri Enti pubblici e privati al fine di garantire ogni servizio utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- promuovere e gestire servizi di carattere sociale, culturale, formativo e ricreativo utili alla crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia. Curare la collaborazione, lo scambio di esperienze e l'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi purché ciò sia compatibile con la natura della Fondazione;
- favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione del volontariato;
- attivare qualsiasi altro servizio a favore di persone di tutte le età, anche in convenzione con altri Enti pubblici e privati, come ad esempio la fornitura di pasti alle persone con riduzione dell'autosufficienza per un'alimentazione corretta ed equilibrata.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione del Veneto.

# Art. 3 - ATTIVITÀ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

Per il conseguimento dei propri scopi e per il finanziamento delle operazioni deliberate la Fondazione potrà promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani, anziani e famiglie. In tale contesto la Fondazione può concedere in comodato d'uso, anche gratuito, i locali di proprietà, non utilizzati per l'attività didattica né per servizi connessi al funzionamento della Scuola dell'Infanzia, ad Enti ed Associazioni no profit operanti sul territorio che abbiano scopi educativi, culturali, ricreativi e assistenziali.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione, e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'attività didattica e amministrativa della Scuola dell'Infanzia è regolata dalle norme previste dagli appositi regolamenti interni.

# **Art. 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito da:

- fabbricato in Guarda Veneta censito al foglio 8, mappale 27, subalterno 1 del valore di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila e zero centesimi);
- terreni in Guarda Veneta censiti al foglio 8, mappali 10, 23, 273 e 274 del valore di euro 9.000,00 (novemila e zero centesimi).

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni. Gli immobili inclusi nel fondo iniziale di dotazione, esistente alla data di trasformazione dell'IPAB in fondazione, sono inalienabili salvo espressa autorizzazione del Comune di Guarda Veneta.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi con:

- proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione;
- proventi delle rette degli utenti;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da offerte in denaro o in natura, lasciti, permute, acquisti, donazioni di beni mobili e immobili;
- proventi derivanti da quote annuali o contributi degli Amici sostenitori;

- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati destinate all'attuazione degli scopi statutari o all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dall'occasionale organizzazione di attività volte alla raccolta di fondi:
- entrate per la contrazione di prestiti e mutui;
- entrate derivanti da tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

Il C.d.A. provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

#### **Art. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- Il Presidente;
- L'assemblea degli Amici;
- Il Segretario;
- Il Revisore unico dei conti.

#### Art. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto da cinque membri:

- due (2) Amici Sostenitori designati dall'assemblea degli Amici;
- un (1) Amico Sostenitore nominato dal Sindaco di Guarda Veneta;
- un (1) Amico Sostenitore nominato dal Legale rappresentante della Parrocchia di Guarda Veneta;
- il Rappresentante del Comitato dei genitori, membro di diritto a nomina annuale coincidente con l'anno scolastico.

Nel caso in cui il Sindaco e/o il Legale rappresentante della Parrocchia di Guarda Veneta non abbiano effettuato la loro rispettiva nomina, si procede con l'individuazione del, o dei, consiglieri da nominare dai primi non eletti dell'assemblea degli Amici.

I diritti di nomina da parte del Sindaco e del rappresentante della Parrocchia non comportano diritto di rappresentanza e la nomina non può essere revocata.

Il C.d.A. dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso e i suoi membri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il C.d.A. elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente, a scrutinio segreto e con la presenza della maggioranza dei componenti, in caso di parità di voti si nomina il più giovane di età, il Rappresentante del Comitato dei Genitori non può assumere tali cariche in quanto di nomina annuale.

Il C.d.A. può nominare un Segretario tra i componenti del Consiglio stesso o sceglierlo all'esterno.

Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Il Presidente uscente o, in sua impossibilità il Vice-Presidente, dovrà avviare la procedura per ricostituire il nuovo Consiglio.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

## Art. 7 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il C.d.A. esercita tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili ed immobili nonché sull'accettazione di eredità e lasciti e gli incrementi di patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili:
- delibera su eventuali convenzioni o accordi di collaborazione con Enti pubblici e privati, anche persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, quest'ultimo può essere anche una persona esterna al Consiglio;
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- delibera e modifica i regolamenti interni;
- delibera eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti dello Statuto;
- delibera l'importo delle rette di frequenza e ne stabilisce i termini del versamento;
- delibera la quota annuale minima degli Amici Sostenitori;
- istituisce nuovi servizi o modifica quelli esistenti;
- vigila affinché l'attività di gestione sia basata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio della gestione;
- nomina un componente del C.d.A. o il Segretario, se esterno, ad apporre la firma congiunta con il Presidente nelle operazioni bancarie;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 15.

# Art. 8 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il C.d.A. si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Revisore dei conti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata almeno quattro giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il C.d.A. può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno ventiquattro (24) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Anche senza la regolare convocazione, la riunione del C.d.A. è comunque valida quando siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni sono adottate a voto segreto quando siano concernenti a persone fisiche o su richiesta di uno dei componenti del Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il presidente della riunione e il segretario verbalizzante sottoscrivono i verbali di ciascuna seduta che saranno conservati nell'apposito libro dei verbali.

Può essere invitato alle sedute chiunque sia ritenuto utile per chiarimenti o pareri non vincolanti relativi agli argomenti da trattare, costoro, una volta terminato il proprio compito, lasceranno il luogo dell'adunanza.

#### **Art. 9 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, può assumere tale carica per un massimo di due mandati consecutivi. Inoltre:

- convoca e presiede il C.d.A., proponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio per la ratifica.

Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono demandate al Vice Presidente, ed in caso di assenza di entrambi al consigliere più anziano d'età.

#### Art. 10 - ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE

Possono entrare a far parte della Fondazione tutti coloro che sono disposti ad incoraggiare e sostenere le attività dell'Ente stesso e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Gli Amici della Fondazione, d'ora in poi chiamati "Amici", si distinguono in:

- Sostenitori, quando versano la quota annuale stabilita dal C.d.A.;
- Volontari, quando prestano la loro opera gratuitamente a favore della Fondazione.

Gli Amici godono di tutti i diritti effettivi dell'Ente, partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono ricoprire cariche all'interno del C.d.A.. È esclusa la temporaneità della partecipazione associativa. L'eventuale attività prestata dagli Amici a favore dell'Ente è da considerarsi a titolo gratuito.

L'ammissione di nuovi Amici avviene su domanda degli interessati rivolta al C.d.A., l'accettazione delle domande di ammissione è deliberata dal Consiglio stesso.

Contro la mancata accettazione dell'ammissione è possibile il ricorso all'assemblea che delibererà in via definitiva alla prima convocazione utile.

Decadono dalla qualità di Amico coloro che.

- non provvedono, al versamento della quota annuale fissata dal C.d.A. entro due (2) mesi dalla scadenza annuale;
- che non prestino più la loro opera in qualità di volontario;
- per dimissioni comunicate per iscritto al C.d.A.;
- per morte;
- per esclusione deliberata dal C.d.A. nei casi di gravi inadempienze alle norme statutarie.

Avverso la delibera del C.d.A., l'Amico potrà ricorrere all'assemblea che discuterà e delibererà in merito nella prima convocazione utile.

La quota associativa è personale ed intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'assemblea elegge propri rappresentanti in seno al C.d.A.. Dovrà essere redatto verbale delle sedute.

#### Art. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AMICI

L'assemblea generale degli Amici deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'illustrazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Amici.

Gli Amici sono persone fisiche e, insieme ai componenti del C.d.A., costituiscono l'assemblea. L'assemblea approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività dell'Ente proposti dal C.d.A., e valuta annualmente i risultati raggiunti dall'Ente. Essa, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i sequenti compiti:

- eleggere i membri del C.d.A. di sua spettanza;
- nominare il Revisore unico dei conti determinandone il compenso spettante;
- proporre al C.d.A. eventuali modifiche allo Statuto, nonché la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione.

L'assemblea ha potere consultivo.

#### Art. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea degli Amici è convocata con avviso, firmato dal Presidente, e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo in cui avverrà la riunione, indicando in detto invito anche il giorno della seconda eventuale convocazione, recapitandolo a ciascun Amico almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso d'urgenza sarà valida la convocazione comunicata entro ventiquattro (24) ore dalla data stabilita.

Ogni Amico ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Amico. Ciascun Amico può ricevere una sola delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Per quanto attiene alla validità delle deliberazioni, l'assemblea, normalmente, adotta le proprie decisioni con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto. Quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti le persone.

Gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le schede bianche e quelle nulle rientrano nel numero dei votanti.

Di ogni assemblea dovrà essere redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.

# Art. 13 - SEGRETARIO

Il C.d.A. nomina un Segretario cui attribuire, unitamente al Presidente, la gestione amministrativa. Egli collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, ne redige i verbali e ne cura la tenuta negli appositi libri.

Il Segretario risponde del proprio operato direttamente al Presidente del C.d.A. col quale tiene abitualmente i contatti nell'espletare il suo servizio ed opera secondo le sue direttive.

#### **Art. 14 - REVISORE UNICO DEI CONTI**

L'assemblea nomina il Revisore unico dei conti, d'ora in poi Revisore, scelto tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile. Dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato. Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del C.d.A., senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

#### Art. 15 - COMITATO DEI GENITORI

Il Comitato dei genitori, d'ora in poi Comitato, è composto da tutti i genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia, è un organo consultivo che, nel rispetto delle finalità della Fondazione esprime pareri sui programmi delle attività educative, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi. Nel caso in cui i bambini iscritti alla scuola siano affidati a tutori, i tutori stessi hanno pari diritti e doveri di ogni altro genitore sia di rappresentanza che di eleggibilità. Il Comitato elegge, per ogni anno scolastico, il proprio Rappresentante in seno al C.d.A..

Il Comitato deve essere convocato quando se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente del C.d.A. o quando ne è fatta richiesta motivata dal Rappresentante dei Genitori o dalla Coordinatrice della scuola, è presieduto dal Presidente del C.d.A. e dovrà essere redatto verbale della seduta.

#### **Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

# Art. 17 - BILANCI, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Il C.d.A. dovrà redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione entro il mese di aprile di ciascun anno entro il trenta (30) aprile, salvo l'esercizio della proroga per massimo il trenta (30) giugno, quando lo richiedano particolari esigenze.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

# Art. 18 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il C.d.A., qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'Atto costitutivo e nello Statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.). Al Comune di Guarda Veneta, in caso di liquidazione, è riconosciuto il diritto di prelazione sugli immobili del fondo di dotazione iniziale, esistenti alla data di trasformazione dell'IPAB in Fondazione.

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto al Comune di Guarda Veneta per finalità analoghe. Qualora il Comune decida di non accettare il patrimonio residuo, la devoluzione avverrà ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile.

#### Art. 19 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal seguente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

# **Art. 20 - NORME TRANSITORIE**

In segno di continuità il C.d.A della Fondazione rimane lo stesso e con le stesse cariche della disciolta IPAB fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Sono automaticamente Amici della Fondazione tutti i Soci e i Volontari dell'Asilo infantile "Monumento ai Caduti" all'atto della trasformazione dell'Ente IPAB in Fondazione di diritto privato.

F.to: Vincenzo Ciciliato

" Giulia Bulgarello
" Pasello Matteo

Zagato Sabrina RominaPietro Castellani Notaio